

AFFIDI/ L'Italia ko in uno scontro con la Lettonia

# Minori, motivi doc

## Soluzioni efficaci e mediazione

DI PATRIZIO GONNELLA

**L**a Corte europea dei diritti umani interviene in uno scontro giuridico tra Italia e Lettonia e decide di dare ragione a quest'ultima. La sentenza riguarda un caso di separazione e relativo affidamento familiare. Lo scorso 13 luglio la Corte europea nella vicenda giudiziaria Šneersona e Kampanella contro Italia ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Tribunale dei minori di Roma diretto a far ritornare in Italia un ragazzo che viveva con la sua mamma in Lettonia. La decisione dei giudici europei non ha ancora il carattere della definitività. L'Italia può sempre ricorrere nei tre mesi prossimi alla Grande Camera la quale è composta da cinque giudici. Spetterà poi al Comitato dei Ministri rendere esecutiva la decisione della Grande Camera. I giudici di Strasburgo hanno rinvenuto nella decisione giurisdizionale italiana una violazione dell'articolo 8 della Convenzione del 1950 sui diritti umani e le libertà fondamentali che sancisce il diritto alla protezione della vita familiare. I fatti sono i seguenti. La ricorrente è una signora di cittadinanza lettone, Jelizaveta Šneersona, che non

voleva essere separata da suo figlio Marko Kampanella di nove anni. Marko è nato in Italia l'anno prima che i suoi genitori si separassero. La madre cambiò casa. Ha sempre lamentato davanti ai giudici italiani e lettoni l'assenza di interesse alla cura da parte del padre. Nel settembre del 2004 il Tribunale dei minori di Roma affidò Marko alla madre consentendo al padre di vederlo periodicamente. Nel giugno del 2005 i giudici autorizzarono la concessione del passaporto al bambino. Nel febbraio del 2006 al padre fu ordinato di sostenere economicamente la crescita del figlio. Madre e figlio nell'aprile del 2006 se ne andarono in Lettonia, a dire della signora, perché l'ex marito non pagava gli alimenti. A seguito di questo episodio il Tribunale dei minori di Roma cambiò la sua precedente decisione e decise di affidare Marko in esclusiva al padre. Il ministero della giustizia italiano chiese alle autorità lettoni di far ritornare Marko in Italia dal padre. I giudici lettoni decisero, però, che il ritorno di Marko in Italia non sarebbe stato per lui un fatto positivo perché significava strapparli dalla madre a cui era molto legato. Allegarono perizie psicologiche dalle quali emergeva che la separazione avrebbe potuto

provocare al bambino un trauma nervoso. Nell'aprile del 2008, su richiesta del padre, il tribunale dei minori di Roma ordinò il rientro di Marko in Italia. La controversia da privata divenne inter-statale. Nell'ottobre del 2008 le autorità lettoni sollevarono il caso davanti alla Commissione europea affermando che l'Italia stava violando le decisioni giurisdizionali lettoni. La Commissione però affermò che l'Italia non avesse violato i principi generali della legislazione comunitaria. Così la signora Šneersona si rivolse alla Corte di Strasburgo ritenendo non rispettato l'articolo 8 della Convenzione. Dimostrò che la decisione del Tribunale dei minori era stata presa senza che lei fosse stata ascoltata. La Corte di Strasburgo ha sostenuto che non vi fossero prove della violazione delle norme internazionali da parte della madre e che la decisione del Tribunale dei minori di Roma era stata insufficientemente motivata. Mentre i giudici lettoni avevano posto a fondamento della loro decisione i rischi per la salute psico-fisica del bambino, i giudici italiani avrebbero sentenziato il suo ritorno in Italia senza argomentazioni efficaci e senza proporre soluzioni di mediazione. L'Italia ha quindi perso il braccio di ferro per la debolezza contenutistica della motivazione.

